

DIODÀ
STUDIO LEGALE

A V V . NERIO DIODÀ
A V V . ELENA VEDANI
A V V . VALERIA TORRESIN
A V V . FEDERICO LUPPI
A V V . MASSIMILIANO DIODÀ
A V V . SIMONE GIULIANI
A V V . RICCARDO GUSSONI
A V V . PAOLO VIVIAN
DOTT.SSA ELISA TAGLIETTI

Al signor Presidente
della 7^a sezione penale
del Tribunale di Milano
Dott. Marco Tremolada

Proc. Pen. n. 54772/2013 r.g.n.r.

Breve nota

**sulle Autorizzazioni della *Serious Organised Crime Agency* (SOCA) e le repliche
del PM in merito al plot 3271**

Nell'ambito del procedimento penale in corso sottopongo all'attenzione dell'Ill.mo Tribunale le seguenti osservazioni in merito: (i) alla rilevanza giuridica delle autorizzazioni rilasciate dalla *Serious Organised Crime Agency* (SOCA) in relazione ai tre pagamenti effettuati dal Governo Nigeriano a favore di Malabu tra il 2011 e il 2013; e (ii) alle repliche del Pubblico Ministero, esposte nell'udienza del 3 febbraio 2021, relative alle vicende riguardanti il *Plot* 3271, da cui non risulta comunque provato che Adoke Bello abbia conseguito alcuna somma o utilità nell'ambito dell'operazione.

1. SULLA RILEVANZA GIURIDICA DELLE AUTORIZZAZIONI DELLA SOCA

1.1 Posizione della Procura

Nel motivare la propria richiesta di acquisizione dell'email trasmessa in data 23 giugno 2011 da Ian Lyall, responsabile antiriciclaggio nel Regno Unito per JP Morgan, a Simon Lloyd, altro funzionario di JP Morgan, contenente alcune valutazioni di compliance in merito alle modalità di gestione dei rischi connessi al pagamento, nell'udienza del 20 gennaio 2021, il Pubblico Ministero si è così espresso: *“però vista l'importanza che la difesa Eni ha collocato, ha attribuito a questa cosiddetta autorizzazione della SOCA, che appunto è l'ente che è come la nostra (inc.) della Banca d'Italia, che riceve tutte le segnalazioni delle operazioni sospette, quindi è una cosa meramente formale. Però visto che questa cosa meramente formale, e meramente burocratica, è stata considerata quasi una sorta di lasciapassare. Ecco, questo documento ci fa capire dall'interno, dal compliance officer della banca, come SOCA non era e non poteva essere sufficiente in una situazione di questo genere”* ⁽¹⁾.

Benché i trasferimenti di denaro e tutti gli accadimenti successivi al pagamento effettuato a favore del Governo Nigeriano fossero (non per caso, ma per espressa e diretta conseguenza giuridica dei contratti) al di fuori della sfera di controllo di Eni, appare opportuno rilevare che la circostanza che un'istituzione finanziaria dello *standing* di JP Morgan, di fiducia del governo nigeriano e scelta *“ad hoc”* tra le parti per agire in qualità di Banca (ente vigilato) abbia processato i pagamenti a favore di Malabu e che gli stessi siano stati autorizzati espressamente dalla SOCA nel 2011 e nel 2013 fosse, se non un *“lasciapassare”*, perlomeno un indizio certo di non rimproverabilità in capo ad Eni per aver completato l'operazione, anche alla luce del fatto che le Autorità Inglesi di indagine (che collaboravano proprio con la SOCA) – così come quelle americane sia di indagine sia di controllo dei mercati - non hanno mai ritenuto vi fossero prove di comportamenti illeciti delle parti coinvolte.

1.2 Segnalazioni alla SOCA

Prima di entrare nel merito della rilevanza giuridica delle autorizzazioni SOCA, è utile ricordare che tra il giugno del 2011 e l'agosto del 2013, JP Morgan inviò alla SOCA

⁽¹⁾ Si veda pag. 93 della trascrizione dell'udienza del 20 gennaio 2021.

non una ma sei (6) segnalazioni non a fini statistici di attività sospetta (*Suspicious Activity Report* – “**SAR**”), per i cui dettagli si rimanda alla tabella di cui all’**Allegato A** ⁽²⁾, aventi ad oggetto le richieste di trasferimento di denaro del Governo Nigeriano a favore di Malabu.

La prima SAR ⁽³⁾, inviata l’8 giugno 2011, rappresentava una segnalazione informativa e aveva la finalità di avvertire la SOCA delle preoccupazioni di JP Morgan ben prima della presentazione di una SAR avente ad oggetto una richiesta di autorizzazione, proprio al fine di consentire alla SOCA di effettuare le opportune indagini.

Attraverso questa prima segnalazione, JP Morgan fornì alla SOCA un’informativa esaustiva in merito ai principali fattori di rischio ravvisati nell’operazione (quegli stessi che per il PM sarebbero gli elementi di prova contro Eni o i “*campanelli di allarme*” dell’inadeguatezza organizzativa della stessa) e in particolare: (i) spiegò il contesto per la ricezione della somma di USD 1.092.040.000, compresa “*la lunga controversia commerciale su una concessione petrolifera*”, (ii) evidenziò che l’OPL 245 era stata originariamente assegnata a Malabu, che secondo fonti di pubblico dominio era detenuta in toto o in gran parte da Etete, condannato a Parigi per riciclaggio, (iii) informò la SOCA circa il rifiuto dei fondi da parte di BSI; (iv) rilevò una “*mancaanza di trasparenza sui titolari effettivi*” di Petrol Service (il titolare del conto aperto presso BSI), e (v) rilevò di non essere stata in grado di reperire informazioni sufficienti sulla questione, ma che “*le ricerche suggeriscono che i titolari effettivi di Petrol potrebbero avere un collegamento con un ex PEP nigeriano*”.

Con le altre cinque SAR (aventi la forma della richiesta autorizzativa espressa) JP Morgan chiese l’autorizzazione della SOCA per processare i pagamenti dal Governo Nigeriano a Malabu, che venne puntualmente ed espressamente concessa dalla SOCA, sia nel 2011, sia nel 2013 (quando la SOCA aveva quindi già avuto oltre due anni, la causa EVP/Malabu era già stata decisa proprio a Londra).

⁽²⁾ Si veda la nota di deposito di Eni del 29 gennaio 2020, documenti da nr. 264 a nr. 273 nonché i documenti nr. 279, 282 e 283.

⁽³⁾ Si veda la nota di deposito di Eni del 29 gennaio 2020, documento nr. 264.

1.3 Dichiarazioni di Benton sulle Autorizzazioni Espresse

Come ha spiegato il teste della Procura Benton – ex capo di un’unità della Polizia Inglese che si occupava dei proventi da attività di corruzione che transitavano nel Regno Unito (*Head of Operations (DCI) Proceeds of Corruption Unit, Organised Crime Command presso Metropolitan Police*) ed ex collaboratore di una NGO che indagava in materia di anti corruzione – soltanto il 5% ⁽⁴⁾ delle SAR complessivamente inviate in UK dagli intermediari conteneva richieste di autorizzazione.

Di questo 5% (il restante 95% va considerato come quelle statistiche italiane), soltanto una minima parte veniva espressamente autorizzata dalla SOCA, in quanto quest’ultima preferiva in genere non autorizzare espressamente l’operazione, lasciando scadere il termine oltre il quale si formava il silenzio-assenso, proprio per non conferire espressamente una patente di legittimità al pagamento per effetto dello scrutinio dell’autorità:

“INTERPRETE - Ci sono più di 350.000 segnalazioni all’anno che entrano alla FIU e meno del 5 percento richiede l’autorizzazione... e sono nel 5 percento dei casi la banca chiede l’autorizzazione a movimentare i denari.

DIFESA, AVV. DIODÀ - E in questi casi cosa fa la SOCA?

INTERPRETE - Sì, è molto importante questa...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Prego.

INTERPRETE - In questo 5 percento dei casi in cui viene chiesta l’autorizzazione ci sono due opzioni: o viene concesso il consenso, e lì l’autorizzazione verrebbe data dall’ultima autorità, quindi quella finanziaria, la Polizia, piuttosto che l’autorità fiscale. Invece in caso di mancato assenso o consenso... è cambiata la legge nel frattempo, quindi fino ad un certo punto ci sono 28 giorni, c’è un termine di 28 giorni per iniziare un’investigazione internazionale sulla transazione specifica. Noi questo lo dobbiamo fare tutte le volte, e molte volte ho dovuto riferire in Tribunale a

⁽⁴⁾ Quanto affermato dal teste Benton in merito al regime SAR trova puntuale conferma nei rapporti annuali che la SOCA pubblicava ogni anno. Nel rapporto annuale pubblicato nel 2013 si legge che tra l’ottobre del 2011 e il settembre del 2012, la SOCA ha ricevuto 278.665 SAR, di cui 12.915 erano SAR “autorizzativi” (di conseguenza, solo il 4,4% erano SAR “autorizzativi”. Nel rapporto annuale pubblicato nel 2014 si legge che, tra l’ottobre del 2012 e il settembre del 2013, la SOCA ha ricevuto 316.527 SAR, di cui 14.103 erano SAR “autorizzativi” (di conseguenza, ancora una volta, solo il 4,4% delle SAR erano SAR “autorizzativi”).

proposito di questa cosa. Quello che fanno è non... non danno l'autorizzazione e quindi non autorizzano il consenso ma non iniziano neanche il procedimento internazionale entro il termine di... e quindi in teoria c'è una decadenza. Però intanto non hanno dato il consenso, quindi non c'è un consenso di affermazione di dire: "Quella transazione è valida, è pulita e può essere fatta". È semplicemente il fatto che in quel lasso di tempo non è possibile ottenere la sostanza probatoria per bloccare" (5).

Per riassumere:

1. in quegli anni alla SOCA veniva richiesto di autorizzare poche migliaia di operazioni l'anno;
2. si può ritenere che nessuna di esse fosse di importo superiore al miliardo di dollari;
3. la SOCA aveva l'obbligo di analizzare tali richieste di pagamento entro qualche giorno e, ove lo ritenesse opportuno, poteva prendersi quattro settimane per avviare un'indagine internazionale;
4. la SOCA aveva ricevuto un pieno compendio informativo da JP Morgan non solo dei dettagli della transazione, ma anche dei "red flags" parificati alle "voci comuni del popolo" care e note al nostro diritto.

La SOCA evitava in genere di autorizzare espressamente le operazioni – proprio per il significato di particolare validazione che tale autorizzazione espressa poteva assumere agli occhi della banca - e preferiva in genere lasciar scadere il termine per fornire l'autorizzazione, oltre il quale l'operazione si intendeva tacitamente approvata.

Quindi nei rari casi la SOCA si esprimeva, tale espressa autorizzazione assurgeva ad un particolare significato (peraltro ovvio, trattandosi di JP Morgan di un Governo Sovrano, e di oltre un miliardo di dollari- transato da Citibank negli Stati Uniti – verrebbe da aggiungere).

Nel caso di specie la SOCA fu preavvertita della richiesta di autorizzazione e di tutti i rischi insiti nell'operazione ben 76 giorni prima dei due trasferimenti sui conti nigeriani di Malabu con la prima SAR informativa dell'8 giugno 2011, proprio al fine di consentirle di avere un appropriato lasso di tempo per valutare l'operazione.

(5) Si veda la trascrizione dell'udienza del 3 ottobre 2018, pag. 28.

Nel 2013 la SOCA era già perfettamente a conoscenza – da oltre due anni – dell’operazione e dei sospetti di corruzione internazionale.

1.4 Ruolo della SOCA e Rilevanza Penale delle Autorizzazioni

Appare dunque incontrovertibile che l’autorizzazione espressa della SOCA non rappresentava una “*cosa meramente formale, meramente burocratica*”, ma un atto giuridico proveniente dalla massima Autorità Investigativa Inglese in materia di contrasto alle mafie, riciclaggio e lotta al terrorismo.

Infatti, rispetto a quanto affermato dalla Procura, occorre precisare – come ha spiegato Oditah - che la SOCA non può essere equiparata all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) della Banca d’Italia (che ha ereditato il vecchio personale dell’Ufficio Italiano Cambi: funzionari amministrativi quelli italiani, investigatori gli inglesi).

Nel periodo in cui la SOCA era operativa (1° aprile 2006 - 7 ottobre 2013) – prima di confluire in una più ampia agenzia denominata NCA (*National Crime Agency*) in base al *Crime and Courts Act* del 2013.

- Rappresentava un’istituzione pubblica del Governo del Regno Unito, sotto il controllo del Ministero dell’Interno (e non della banca centrale);
- era dotata di personalità giuridica ai sensi della Sezione 1 del *Serious Organised Crime and Police Act* del 2005 ⁽⁶⁾;
- esercitava funzioni di lotta alla criminalità organizzata su larga scala e all’attenuazione degli effetti dei reati dalla stessa commessi ⁽⁷⁾.

All’interno dell’Unità della SOCA, competente in relazione alle SAR, era presente un *team* chiamato *International Corruption Intelligence Cell*, che elaborava sistemi di *intelligence* strategica e faceva parte, a sua volta, dell’*International Corruption Intervention Group*, competente in materia di corruzione internazionale e in contatto con le Autorità di Polizia e Anticorruzione dei principali paesi in via di sviluppo.

⁽⁶⁾ Si veda il seguente link: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/15/section/1>

⁽⁷⁾ Si veda parte dell’articolo 2 del *Serious Organised Crime and Police Act* del 2005: “SOCA has the functions of— (a) preventing and detecting serious organised crime, and (b) contributing to the reduction of such crime in other ways and to the mitigation of its consequences”.

Le richieste di autorizzazione di JP Morgan non furono processate, dunque, da funzionari amministrativi con compiti di vigilanza bancaria, come vorrebbe far credere il Pubblico Ministero, ma da una struttura preposta alla repressione del crimine organizzato assimilabile – per fare un paragone con l'Italia – alla Direzione Nazionale Antimafia, dotata di un gruppo di lavoro dedicato ai casi di corruzione internazionale con ramificazioni nei paesi in via di sviluppo, che autorizzò espressamente i pagamenti a Malabu, quando normalmente lasciava scadere i termini del silenzio-assenso.

E lo fece anche nel 2013, quando aveva avuto ben due anni per indagare sui pagamenti effettuati dal Regno Unito.

A ulteriore conferma dell'importanza sostanziale e non “*meramente formale, meramente burocratica*” delle autorizzazioni espresse della SOCA, l'ordinamento inglese – similmente a quello francese e a differenza di quello italiano, che non prevede un istituto simile nella normativa antiriciclaggio – attribuiva alla stessa un significato giuridico rilevante, al punto tale da costituire una scusante per i reati di riciclaggio, che poteva essere invocata dagli istituti di credito e dai propri funzionari, che avrebbero potuto concorrere alla commissione di un reato di riciclaggio a seguito di un'autorizzazione della SOCA.

Quanto al fatto che, una volta ricevuta l'autorizzazione della SOCA ed esclusa una propria responsabilità penale, una banca si interrogasse lo stesso sulle modalità migliori e più opportune e ipotizzasse le verifiche legali necessarie per effettuare il pagamento il meglio della diligenza bancaria – come fece JPMorgan alla luce dell'email del 23 giugno 2011 - nulla toglie al valore della suddetta autorizzazione, anche considerando che all'epoca probabilmente JP Morgan non si aspettava di ricevere un'autorizzazione espressa, dato che raramente venivano concesse. Al contrario: ciò rafforza la considerazione che, se dopo aver fatto un extra-esercizio di prudenza, il Governo poteva pagare Malabu attraverso la seconda Banca Mondiale e depone nel senso dell'assenza di impedimenti di natura corruttiva o altra.

Tornando al caso di specie, la decisione di Eni – che, come già evidenziato, era totalmente estranea rispetto al pagamento del Governo Nigeriano a Malabu e non aveva concorso materialmente allo stesso – di completare l'operazione relativa all'OPL 245, pagando il corrispettivo nelle mani del Governo Nigeriano, appare ulteriormente scevra di profili di rimproverabilità penale alla luce delle autorizzazioni

espresse della SOCA ricevute da JP Morgan, che confermano come – al di là dei sospetti, che possono sembrare ben esserci - non vi erano motivi per non procedere con un'operazione che avrebbe apportato notevoli benefici alla popolazione nigeriana (ed era perfettamente in avrebbe apportato notevoli benefici alla popolazione nigeriana (ed era perfettamente in linea con la strategia energetica di Eni e del nostro paese e lecitamente nell'ambito dell'esercizio dei diritti di impresa costituzionalmente garantiti).

1.5 Conclusioni

È evidente che la SOCA valutò le SAR e considerò sicuramente anche il valore dell'operazione, il coinvolgimento di Etete, gli altri rischi relativi al settore di riferimento (quello petrolifero) e al contesto geografico (Nigeria).

Con riferimento al terzo pagamento a favore di Malabu, effettuato nel 2013, quando l'attenzione mediatica sull'operazione era già viva, risulta provato che la SOCA collaborò sia con la *Metropolitan Police's Proceeds of Corruption Unit* che con il SFO, le quali né all'epoca dei fatti – come riferito dal teste Benton (*“non avevamo sufficienti prove”*⁸⁾ – né ad oggi, a distanza di 10 anni, hanno ritenuto sussistessero i presupposti per l'avvio di un'azione penale, nonostante la competenza extraterritoriale prevista dalla normativa inglese in materia di antiriciclaggio e corruzione internazionale.

Le conclusioni sul punto le lasciamo al Prof. Oditah, cattedratico della più prestigiosa università del mondo: *“quando la JP Morgan riceve i fondi, prima di procedere cosa fa? Si rivolge alla SOCA, l'agenzia inglese contro la criminalità organizzata, e fa una segnalazione rispetto a questa operazione, indicando all'agenzia che il denaro era stato rifiutato dalla banca in Svizzera, dalla banca in Libano, chiedendo all'agenzia se poteva procedere o meno al pagamento. E la SOCA dice alla JP Morgan di procedere con il pagamento. Cos'altro si poteva fare? Erano fondi che appartenevano al Governo Federale della Nigeria, l'autorizzazione al pagamento raggiunta dall'Attorney General e dal Ministro delle Finanze, la SOCA aveva dato il suo okay al pagamento, l'identità del beneficiario, quindi Malabu, era nota, sia con riferimento al tentato trasferimento in Libano che con il trasferimento in Nigeria. E quindi, signor*

(⁸) Si veda la trascrizione dell'udienza del 3 ottobre 2018, pag. 29.

Presidente, io davvero non so cos'altro si potesse fare a quel punto se non procedere con il pagamento. E a mio parere le contestazioni che vengono mosse oggi a tale pagamento sono solo di ordine politico, e sono dovute alle pressioni esercitate da parte delle organizzazioni non governative”⁽⁹⁾.

2. Controrepliche al PM in merito al plot 3271

2.1 Posizione della Procura

Il Pubblico Ministero, nel corso della sua replica all'udienza del 3 febbraio ha trattato, *inter alia*, del tentativo di acquisto del Plot 3271 da parte di Adoke Bello nei seguenti termini ⁽¹⁰⁾: *“soprattutto su Adoke. Perché brucia, questo terreno, il plot 3.271, terreno enorme, migliaia di metri quadri, 10.000 se non sbaglio, nel centro di Abuja, comprato coi proventi dell'OPL 245, finito in mano ad Adoke, per atti ufficiali. E questo brucia, perché è difficile dire che nessun Pubblico Ufficiale ha preso denaro o altra utilità, e quindi si menzionano varie teorie. Io vi voglio soltanto dire pochissime cose su questo. Quando la Difesa dice che quei soldi, che poi vanno in contanti sul conto di Adoke con cui lui chiude la posizione con la banca, dice “C'è una lettera del Ministero della Giustizia che dice che quei bureau de chance non sono legati all'OPL 245”. Signori, è una lettera di trasmissione del 4 settembre 2018 di un certo signor Tanco Asciang (fonetico), che è il capo dell'unità di assistenza legale, cioè un funzionario, non è il Ministro, e neanche il (inc.) general, che dice “Mi hanno detto di informarvi”, chi gliel'ha detto? E di che cosa dovevano essere informati? E anche lì: ma che dibattito è questo? E il rito... appunto, il rito insinuatorio.”*

Si tratta dunque di verificare la fondatezza di tali affermazioni, che, peraltro, risultano smentite dalla stessa documentazione prodotta dalla Procura nel corso del dibattito.

2.2 Sul Mancato Acquisto del Plot 3271 da parte di Adoke Bello

L'affermazione secondo cui *“il plot 3.271, terreno enorme, migliaia di metri quadri, 10.000 se non sbaglio, nel centro di Abuja, comprato coi proventi dell'OPL 245, finito*

⁽⁹⁾ Si veda la trascrizione dell'udienza del 15 maggio 2019, pag. 22.

⁽¹⁰⁾ Si veda la trascrizione dell'udienza del 3 febbraio 2021, pag. 23.

in mano ad Adoke, per atti ufficiali” è priva di fondamento e risulta smentita dalla stessa documentazione prodotta dalla Procura, dalla quale emerge chiaramente che Adoke Bello non è mai divenuto proprietario del *plot* 3271 (che in realtà misura 5.473,16 mq ⁽¹¹⁾) e non si trova al centro di Abuja). In particolare:

- (i) **tra Adoke Bello e la società Carlin International Limited non venne mai stipulato un atto di vendita:** non è emerso alcun documento attestante il trasferimento della proprietà del *Plot* 3271 a favore di Adoke Bello (*e.g. memorandum of sale, power of attorney o deed of assignment*). L’unico documento inerente alla potenziale vendita è il c.d. “*documento Carlin*”, una lettera di poche righe con cui la Carlin proponeva di vendere la proprietà del *Plot* 3271 ad Adoke Bello. Come già rilevato, tale documento non reca neanche la firma per accettazione di Adoke Bello e Bashir Adewuni, *property manager* di Carlin, che ha disconosciuto l’autenticità della firma posta in calce al citato documento ⁽¹²⁾;
- (ii) **non c’è alcun atto ufficiale che attesti il passaggio di proprietà:** il trasferimento del *Plot* 3271 ad Adoke Bello non risulta da alcun documento ufficiale e anzi – al 2016 – la proprietà del suddetto *plot* risulta ancora essere in capo a City Hopper ⁽¹³⁾, società che nulla aveva a che fare con l’ex *Attorney General*.

2.3 Sull’Estraneità dei Versamenti sul Conto di Adoke Bello rispetto all’Operazione

Come noto, il Pubblico Ministero aveva prodotto l’estratto conto del conto corrente personale di Adoke Bello acceso presso la *Unity Bank*, da cui emergevano i

⁽¹¹⁾ Si veda il documento intitolato “*Memorandum of sale between City Hopper Prop and Investment Co. Ltd. and A Group Properties Limited*” depositato dalla Pubblica Accusa in data 5 novembre 2019.

⁽¹²⁾ Cfr. la dichiarazione testimoniale del 9 gennaio 2019, p. 35:

“PUBBLICO MINISTERO - *Se lei ha sottomano questo documento vedrà che c’è il suo nome, Bashir Adewuni, e la firma come property manager, le chiedo se riconosce la sua firma e se lei era o non era property manager. Lei ha appena detto di non aver avuto alcun ruolo.*

INTERPRETE 2 - “*Non è la mia firma, non si tratta della mia firma*”.

PUBBLICO MINISTERO - *Però il nome è scritto bene, Bashir Adewuni?*

INTERPRETE 2 - “*Il nome è scritto correttamente ma io non riconosco la mia firma, questa non è la mia firma, non ho mai visto, non ha niente a che vedere con me e non è la mia firma*”.

⁽¹³⁾ Si veda la produzione della Pubblica Accusa datata 6 novembre 2019, pp. 127-128.

versamenti effettuati per il tramite dei *bureau de change* Gagarimi BDC e Crawford BDC o da persone a questi riconducibili.

Tuttavia si trattava di versamenti effettuati da soggetti che non erano mai stati coinvolti nell'attività di cambio valute dei fondi provenienti da OPL 245, come risulta dalla lettera del Ministero della Giustizia Nigeriano del 4 settembre 2018, trasmessa alla Procura, che afferma che i Bureau de Change *“Gagarimi BDC Limited e Crawford BDC Limited non hanno partecipato al trasferimento dei fondi generati dalla vendita di OPL 245 da parte di Malabu Oil and Gas Limited a Shell ed Eni”* ⁽¹⁴⁾.

Tra l'altro, in tale lettera, il Ministro chiarì che Gagarimi BDC e Crawford BDC si erano limitati a convertire (per conto di Adoke Bello) la somma di USD 2.267.400,00 in naira 345.200.000,00 e a versarla sul conto corrente di Adoke Bello presso *Unity Bank*.

Nella sua replica del 3 febbraio 2021, il Pubblico Ministero ha cercato di minimizzare l'importanza di tale lettera affermando: *“C'è una lettera del Ministero della Giustizia che dice che quei bureau de change non sono legati all'OPL 245”. Signori, è una lettera di trasmissione del 4 settembre 2018 di un certo signor Tanco Asciang (fonetico), che è il capo dell'unità di assistenza legale, cioè un funzionario, non è il Ministro, e neanche il (inc.) general, che dice “Mi hanno detto di informarvi”, chi gliel'ha detto? E di che cosa dovevano essere informati? E anche lì: ma che dibattito è questo? E il rito... appunto, il rito insinuatorio.”*

Tali affermazioni sono destituite di fondamento per i seguenti motivi:

- (i) la lettera del Ministero della Giustizia Nigeriano del 4 settembre 2018 è senza dubbio un documento importante e autorevole, che ha una forte idoneità a superare le suggestioni (non provate) del Pubblico Ministero, in base alle quali gli accrediti sul conto di Adoke Bello sarebbero derivate dai proventi dell'OPL245.

Si tratta, infatti, di un documento ufficiale del Governo Nigeriano, reso su carta intestata del Ministero della Giustizia Nigeriano (*“Office Of the HON. Attorney-General of the Federation and Minister of Justice”*), firmata dall'Avv. Tanco Ashang, *deputy director* dell'Unità Centrale della Cooperazione Internazionale in materia di Illeciti Penali (*“Deputy Director, Head, Central Authority Unit - International*

⁽¹⁴⁾ Si veda il documento nr. 291 della nota Eni di produzione documentale generale del 29 gennaio 2020.

Cooperation in Criminal Matters”), che firmò la lettera per conto del Ministro della Giustizia Nigeriano (“*For: Honourable Attorney-General of the Federation and Minister of Justice*”).

Tale lettera era indirizzata alla Procura di Milano (a seguito di richiesta di documentazione da parte di quest’ultima) e conteneva, al punto 4, i saluti del Ministro al Dott. De Pasquale, alla cui attenzione la stessa era stata inviata. Il tentativo di derubricare la valenza di tale lettera a mero “*rito insinuatorio*” appare fuori luogo;

- (ii) a riconferma della bontà del contenuto della lettera del Ministero della Giustizia Nigeriano del 4 settembre 2018, va rilevato che da tutta la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero – in tema di flussi finanziari – non emerge alcuna prova che gli accrediti sul conto corrente *Unity Bank* di Adoke Bello fossero riconducibili ai proventi dell’OPL 245 (nemmeno l’analisi condotta sui flussi dalla Guardia di Finanza fornisce alcun collegamento in tal senso);
- (iii) inoltre, la sentenza del 17 aprile 2018, emessa dalla *Federal High Court* di Abuja e passata in giudicato, ha riconosciuto che i versamenti in contanti eseguiti sul conto corrente di Adoke Bello presso la *Unity Bank* non avevano “*alcuna relazione con la questione dell’OPL 245*” ⁽¹⁵⁾;
- (iv) infine, in merito ai sospetti versamenti in contanti sul conto di Adoke Bello, occorre ricordare che il teste Col. Ferri ha spiegato come l’utilizzo del contante fosse pratica ampiamente diffusa in Nigeria e non rappresenti di certo un’anomalia o – di per sé - un indice di corruzione ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁵⁾ Cfr. documento n. 290 della nota di produzione documentale generale del 29 gennaio 2020.

⁽¹⁶⁾ Si veda la trascrizione dell’udienza del 26 ottobre 2018, pag. 33: “*PUBBLICO MINISTERO - ...ci dice un attimo cosa sono questi bureau de change prima di completare questa parte della sua audizione?*”

TESTIMONE FERRI - Sì i bureau de change sono delle istituzioni finanziarie nigeriane private, e da quello che mi hanno poi spiegato anche gli investigatori dell’EFCC, vengono utilizzate prevalentemente per acquistare del denaro contante in valuta estera.

PUBBLICO MINISTERO - Del denaro fisico.

TESTIMONE FERRI - Denaro fisico. Mi spiegava questa persona, Ibrahim Ahmed, dell’EFCC, che non è infrequente in Nigeria tenersi i soldi contante a casa piuttosto che averli in banca.

PUBBLICO MINISTERO - C’è una propensione all’accumulo di contante in casa.

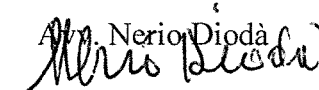
3. CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, emerge che le autorizzazioni espresse, rilasciate dalla SOCA per pagamenti effettuati da JP Morgan a favore di Malabu tra il 2011 e il 2013 rappresentino un'ulteriore conferma della legittimità degli stessi.

Come visto, tali autorizzazioni assumevano una particolare rilevanza penale nell'ordinamento inglese e, pertanto, venivano rilasciate da un'Autorità di Pubblica Sicurezza – dotata di ampie competenze e poteri investigativi – all'esito di una verifica, che raramente si concludeva con un'autorizzazione espressa, proprio per il valore – anche implicito - che tale modalità di espressione del consenso esprimeva.

Al contempo del tutto inconferenti rispetto ai reati contestati appaiono le repliche del Pubblico Ministero in merito all'asserita corruzione di Adoke Bello, presuntivamente effettuata attraverso il mai perfezionato acquisto del *Plot* 3271 ad Abuja, smentito, a più riprese, dal potere giudiziario ed esecutivo della Repubblica Federale della Nigeria.

Milano, 24 febbraio 2021

Avv. Nerio Diodà


ALLEGATO A

CRONOLOGIA DELLE SAR, DELLE AUTORIZZAZIONI DELLA SOCA E DELLE DATE DI PAGAMENTO

DATA	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO
8 giugno 2011	<u>Intelligence SAR Rif. n. 241134</u> con il quale JP Morgan avverte SOCA delle preoccupazioni circa la titolarità effettiva di Petrol Service (e il coinvolgimento del Sig. Etete) prima della richiesta dell'autorizzazione all'effettuazione del trasferimento di denaro.	Petrol Service	\$ 1.092.040.000
11 luglio 2011	<u>Intelligence SAR Rif. n. 246282</u> con il quale JP Morgan avverte SOCA di aver ricevuto istruzioni per il trasferimento di denaro dal conto di deposito (Depository Account) del FGN (ma le istruzioni non erano conformi ai requisiti di autorizzazione).	Il conto di Malabu acceso presso la Banque Misr Liban Sal	\$ 877.000.000
21 luglio 2011	<u>SAR Autorizzativo Rif. n. 248046</u> con il quale JP Morgan richiede l'autorizzazione all'effettuazione dei pagamenti.	(1) Malabu Banque Misr Liban Sal (2) Ragioneria generale dei tribunali superiori (i.e. <i>Accountant General of the Senior Courts</i>)	(1) \$ 801.540.000 (2) \$ 215.000.000
28 luglio 2011	<u>Autorizzazione SOCA (Rif. SAR n. 248046)</u> all'operazione proposta nel SAR Autorizzativo del 21 luglio 2011.	(1) Malabu Banque Misr Liban Sal (2) Ragioneria generale dei tribunali superiori (i.e. <i>Accountant General of the Senior Courts</i>)	(1) \$ 801.540.000 (2) \$ 215.000.000
1° agosto 2011	<u>SAR Autorizzativo Rif. n. 249631</u> con il quale JP Morgan richiede l'autorizzazione all'effettuazione dei pagamenti.	Malabu	\$ 801.540.000
2 agosto 2011	<u>Autorizzazione SOCA (Rif. SAR n. 249631)</u> all'operazione proposta nel SAR Autorizzativo del 1° agosto 2011.	Malabu	\$ 801.540.000
4 agosto 2011	<u>Trasferimento di denaro da JP Morgan</u> a seguito del ricevimento dell'autorizzazione SOCA del 2 agosto 2011. Il tentato trasferimento di USD 801.540.000 alla Banque Misr Liban viene respinto.	Ragioneria generale dei tribunali superiori (i.e. <i>Accountant General of the Senior Courts</i>)	\$ 215.000.000
19 agosto 2011	<u>Conferma della SOCA</u> che rileva come JP Morgan possa contare sull'autorizzazione del 2 agosto 2011 per effettuare i trasferimenti di denaro che saranno poi effettuati il 23 agosto 2011.	(1) Malabu (First Bank of Nigeria)	(1) \$ 401.540.000 (2) \$ 400.000.000

DATA	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO
		(2) Malabu (Keystone Bank Nigeria)	
23 agosto 2011	<u>Trasferimento di denaro da JP Morgan</u>	(1) Malabu (First Bank of Nigeria) (2) Malabu (Keystone Bank Nigeria)	(1) \$ 401.540.000 (2) \$ 400.000.000
25 giugno 2013	<u>SAR Autorizzativo Rif. n. 359316</u> con il quale JP Morgan richiede l'autorizzazione al trasferimento del saldo del conto di deposito (<i>Depository Account</i>) del FGN.	Malabu	\$ 75.000.000
07 agosto 2013	<u>SAR Autorizzativo Rif. n. 366787</u> con il quale JP Morgan richiede l'autorizzazione per effettuare trasferimenti di denaro dal conto di deposito (<i>Depository Account</i>) del FGN.	Malabu	\$ 74.200.000
15 agosto 2013	<u>Autorizzazione SOCA</u> all'operazione proposta nel SAR del 7 agosto 2013.	Malabu	\$ 74.200.000
29 agosto 2013	<u>Trasferimento di denaro da JP Morgan</u>	Malabu	\$ 74.200.000